



Comune di SAN GIOVANNI LIPIONI

(Provincia di CHIETI)

Via Roma, 35 - 66050 SAN GIOVANNI LIPIONI (CH) * Codice Fiscale e Partita IVA: 00249220690
Telefono e Fax: 0873/952231 - 0873/952244 * Indirizzo E Mail: comunesanpiovannilipioni@tin.it

Originale di Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Seduta del 24 Febbraio 2018 n° 2

OGGETTO: Imposta Unica Comunale – U.I.C.: determinazione delle Aliquote e delle Tariffe per l'anno 2018.-

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventiquattro del mese di Febbraio, alle ore 11,35 nella Sala comunale - ai sensi dell'art. 38, comma 2, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n° 267 e dell'art. 7 del Regolamento per il Funzionamento degli Organi Collegiali del Comune - è stato convocato, per oggi, questo Consiglio Comunale in Sessione Straordinaria, in seduta pubblica, in Via d'urgenza ed in II^ Convocazione. All'appello risultano:

			Presente/Assente	
[1]- Dott.ssa Catherine Aurore ROSSI	Sindaco		X	
[2]- Sig.na GROSSO Donatella	Consigliere Comunale			X
[3]- Sig. GROSSO Giovanni	“	“	X	
[4]- Sig.na ROSSI Elena	“	“		X
[5]- Sig. D'AMBROSIO Claudio	“	“	X	
[6]- Sig. ROSSI Nicola	“	“		X
[7]- Sig. MONACO Tonino	“	“	X	
[8]- Sig. ROSSI Felice Nicola	“	“	X	
[9]- Sig. STICCA Francesco	“	“		X
[10]- Sig. RAUSO Luigi	“	“		X
[11]- Sig. CAPIROLA Giancarlo	“	“		X

Assegnati n° 11

Presenti n° 5

In Carica n° 11

Assenti n° 6

Assiste il Segretario comunale Dott.ssa **Gabriella CONTI**.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Dott.ssa **Catherine Aurore ROSSI**, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione del suindicato oggetto.

Il Consiglio Comunale

Vista la **Proposta di Deliberazione**, allegata alla presente per *formarne parte integrante e sostanziale*;

Visto il **Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992, n° 504 Riordino della finanza degli Enti Territoriali, a norma dell'art. 4 della Legge 23 Ottobre 1992, n° 421** - e successive modificazioni ed integrazioni - che istituisce, a decorrere dall'anno 1993, l'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);

Visto il **Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997, n° 446 Istituzione dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive, revisione degli Scaglioni, delle Aliquote e delle Detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una Addizionale Regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei Tributi Locali**, ed in particolare gli artt. 58 e 59 - emanato in attuazione dei principi e criteri direttivi contenuti nelle lett. a) e b) dell'art. 3, comma 149, della Legge 23 Dicembre 1996, n° 662;

Visti gli **artt. 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2011, n° 23 Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale** e l'art. 13 del D.L. 6 Dicembre 2011 n° 201 **Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici**, convertito con modificazioni con la **Legge 22 Dicembre 2011 n° 214**;

Vista la **Legge del 24 dicembre 2012 n° 228 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2013)**, pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n° 302 del 29 Dicembre 2012, ed in particolare l'Art. 1, Comma 380, che così recita:

380. Al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di cui **all'articolo 13 del**

Decreto-Legge 6 Dicembre 2011, n° 201, convertito, con modificazioni, dalla **Legge 22 Dicembre 2011, n° 214**, per gli anni 2013 e 2014:

a) *e' soppressa la riserva allo Stato di cui al **comma 1 del citato articolo 13 del Decreto-Legge n. 201 del 2011**; con la quale, in pratica, è soppressa la riserva a favore dello Stato della metà del gettito, calcolato applicando l'aliquota di base alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione della abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale (articolo 1, comma 380, lettera a), e quindi viene stabilito che l'intera quota dell'imposta IMU è di proprietà dei Comuni, (contrariamente all'anno 2012, nel quale il 50% dell'imposta era di spettanza dello Stato), ma è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento (articolo 1, comma 380, lettera f); la stessa norma, alla lettera g), prevede la facoltà dei Comuni di aumentare sino allo 0,3% l'aliquota standard dello 0,76% per tali immobili (che rimarrà di compensa comunale);*

Vista la **Legge 27 Dicembre 2013, n° 147 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2014)**, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale - n° 302 del 27 Dicembre 2013, ed in particolare i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1, con i quali è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1° Gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

Evidenziato che l'**Imposta Unica Comunale (U.I.C.)** è composta da:

- a)- **I.M.U. (Imposta Municipale propria)** componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- b)- **TA.S.I. (tributo servizi indivisibili)** componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- c)- **TA.RI. (tributo servizio rifiuti)** componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore;

Vista la **Legge 28 Dicembre 2015, n° 208 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2016)**, ed in **particolare l'art. 1:**

- **comma 10**, che detta modifiche alla disciplina dell'I.M.U. e della TA.S.I. in materia di esenzioni ed agevolazioni;
- **comma 13**, viene ripristinato, a decorrere dal 1° Gennaio 2016, il criterio contenuto nella Circolare n° 9 del 14 Giugno 1993 ai fini dell'esenzione dei terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina;
- **comma 14**, che dispone l'esenzione dell'abitazione principale dalla TA.S.I.;
- **comma 26**, che dispone il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016 rispetto ai livelli deliberati per il 2015;

Vista la **Legge 27 Ottobre 1988, n° 470** che istituisce l'Anagrafe dei Cittadini Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.);

Visto il **D.L 28 Marzo 2014, n° 47 misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015**, convertito con la **Legge 23 Maggio 2014, n° 80** il quale, fra l'altro, **elimina la possibilità di assimilazione ad Abitazione principale**;

Vista la **Risoluzione MEF 10/DF 2015** - Art. 9-bis del D. L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80. Ulteriori chiarimenti in merito all'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) e all'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per i pensionati iscritti all'AIRE proprietari di più immobili in Italia;

Evidenziato, quindi, che:

- a)- Nel 2012 e 2013 era possibile per il Comune considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
- b)- **Per l'anno 2014 l'immobile è da ritenersi come seconda abitazione;**
- c)- *A partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.*

Dato atto, alla luce di quanto sopra, che:

1. dal 2015, per gli AIRE l'immobile in Italia si può considerare Abitazione principale (e quindi esente IMU) solo se si è pensionati nello Stato estero di residenza e con pensione rilasciata dallo stesso Stato estero;
2. Se si è pensionati in Italia ma si risiede all'estero, non è possibile considerare l'immobile come abitazione principale.
3. Per tutti gli altri iscritti AIRE, qualunque immobile posseduto in Italia (abitativo o non abitativo) è di fatto un normale immobile soggetto ad aliquota ordinaria deliberata dal Comune in cui l'immobile è ubicato.
4. Dal 2016, in applicazione della Legge di Stabilità, oltre alla possibilità da parte dei Comuni di concedere l'esenzione IMU per le Abitazioni principali AIRE dovrebbe valere anche l'esenzione TASI come per le altre abitazioni principali (Categorie da A2 ad A7).

Vista la **Legge 11 Dicembre 2016, n° 232 Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017/2019 (c.d. Legge di Stabilità 2017)**, pubblicata sulla G.U. (Serie Generale) n° 297 del 21 Dicembre 2016;

Vista la **Legge 27 Dicembre 2017, n° 205 Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e del Bilancio Pluriennale per il triennio 2018/2020 (Legge di Stabilità 2018)**, pubblicato sulla G.U. n° 302 del 29 Dicembre 2017;

Visto l'**art. 27, comma 8°, della Legge n° 448/2001** il quale dispone che il comma 16 dell'art. 53 della Legge 23 Dicembre 2000, n° 388 è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 Settembre 1998, n° 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'**art. 1, comma 169, della Legge 27 Dicembre 2006, n° 296** (legge finanziaria 2007) il quale prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il termine suddetto, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno”;

Dato atto che, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D. Lgs. n° 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visto del **Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267 Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali**, ed in particolare l'**art. 151, comma 1**, che **fissa, per province e comuni, al 31 Dicembre il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno successivo**;

Visto il **Decreto del Ministero dell'Interno 29 Novembre 2017** con il quale **il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali è differito al 28 Febbraio 2018**;

Visto il **Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (U.I.C.)**, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 3 del 10 Aprile 2014;

Ritenuto, pertanto, di doversi determinare le Aliquote e Tariffe dell'Imposta Unica Comunale (U.I.C.) per l'anno 2017;

Visto il **Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267 Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali** e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il **Decreto Legislativo 23 Giugno 2011, n° 118 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 Maggio 2009, n° 42**;

Visto il **Decreto Legislativo 10 Agosto 2014, n° 126 Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 23 Giugno 2011, n° 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 Maggio 2009, n° 42**;

Visto lo **Statuto del Comune**;

Visto il **Regolamento di Contabilità del Comune**, adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 3 dell'11 Febbraio 2017;

Visto il **D.L. 10 Ottobre 2012, n° 174 Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n° 237 del 10 Ottobre 2012, come **convertito nella Legge 7 Dicembre 2012, n° 213 ed in particolare l'art.3**;

Dato atto che il suddetto **art. 3** **apporta modifiche all'art. 147 del D.Lgs. n° 267/2000 (T.U.E.L.)** ridisegnando il sistema dei controlli interni degli Enti locali;

Visto il **Decreto Sindacale n° 2 del 27 Giugno 2014**, (come integrato e modificato con il **Decreto Sindacale n° 4 del 5 Febbraio 2016**) con il quale sono state attribuite al Rag. **ROSSI FINARELLI Guido**, Dipendente di Ruolo del Comune di San Giovanni Lipioni con la **Qualifica di Istruttore Direttivo, Cat. D/2 la Responsabilità dell'Area Economica Finanziaria** ed affidato allo stesso i poteri **di assumere gli Atti di Gestione**;

Dato atto che il **Responsabile del Servizio Finanziario** ha **espresso Favorevolmente** i pareri di cui all'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n° 267/2000, in ordine alla:

1. **Regolarità Tecnica**;
2. **Regolarità Contabile**

e, riportati a tergo, si intendono inseriti ad ogni effetto nel contesto del presente provvedimento;

Viste le altre disposizioni di Legge vigenti in materia;

Con **voti unanimi favorevoli**, espressi nei modi e forme di Legge,

DELIBERA

- 1)- di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2)- di **determinare** le Aliquote **dell'Imposta Unica Comunale per l'anno 2018** nelle seguenti misure:
 - a)- **I.M.U.** (Imposta Municipale Propria)

Oggetto	Aliquota
Aliquota di Base	0,76%
Abitazione Principale e sue Pertinenze	Esente
Abitazione Principale e sue Pertinenze (Cat. A/1, A/8, A/9)	0,40%
Terreni Agricoli (Comune Montano)	Esente
Fabbricati Rurali ad Uso Strumentale (di cui all'art. 9, comma 3/bis, del D.L. 30.12.1993, n° 557 convertito nella Legge 26.02.1994, n° 133)	Esente
Aree Edificabili	0,76%
Immobili di Categoria D	0,96%

- Di stabilire che gli immobili, di qualsiasi Categoria Catastale, di proprietà di Cittadini Italiani Residenti all'Estero ed iscritti all'A.I.R.E., sono soggetti all'aliquota ordinaria e non scontano della deduzione per Abitazione Principale;
- Di determinare, per l'anno 2018, al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti ai fini IMU e TASI e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, **i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili in €. 7,50/mq;**
- di fissare per l'anno 2018 le scadenze per il versamento del tributo in n° 2 rate , precisamente entro il 16 giugno ed il 16 dicembre;

b)- TASI

Oggetto	Aliquota
Aliquota di Base	0,1%
Abitazione Principale e sue Pertinenze	Esente
Abitazione Principale e sue Pertinenze (Cat. A/1, A/8, A/9)	0,1%
Terreni Agricoli (Comune Montano)	Esente
Fabbricati Rurali ad Uso Strumentale (di cui all'art. 9, comma 3/bis, del D.L. 30.12.1993, n° 557 convertito nella Legge 26.02.1994, n° 133)	Esente
Aree Edificabili	0,1%
Immobili di Categoria D	0,1%

- Di stabilire che gli immobili, di qualsiasi Categoria Catastale, di proprietà di Cittadini Italiani Residenti all'Estero ed iscritti all'A.I.R.E., sono soggetti all'aliquota ordinaria e non scontano della deduzione per Abitazione Principale;
- Di determinare, per l'anno 2018, al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti ai fini IMU e TASI e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, **i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili in €. 7,50/mq;**

- di fissare per l'anno 2018 le scadenze per il versamento del tributo in n° 2 rate in corrispondenza al versamento IMU e precisamente entro il 16 giugno ed il 16 dicembre;
- di individuare, come servizi indivisibili a cui si intende assicurare parte della copertura del costo mediante l'introito della TASI, quelli indicati nella seguente tabella:

Pubblica Illuminazione	26.835,63
Manutenzione Ordinaria Impianto Pubblica Illuminazione	1.800,00
Manutenzione Ordinaria delle Strade Comunali	3.597,51

c)- TARI

Categorie	Tariffa
Utenze Domestiche	€. 1,20/mq
Utenze non Domestiche	€. 2,10/mq.

- di confermare le Tariffe così come determinate con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 19 del 2 Settembre 2017;
 - determinare che il pagamento avverrà in 2 (due) rate con le seguenti scadenze: 30 Giugno 30 Ottobre, dando atto che sarà possibile effettuare il pagamento in unica soluzione;
- 3)- di dare atto che **tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° Gennaio 2018**;
- 4)- di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del Tributo U.I.C. si rimanda al **Regolamento** approvato con *Deliberazione di Consiglio Comunale n° 3 del 10 Aprile 2014*;
- 5)- di inviare la deliberazione consiliare tariffaria, relativa all'Imposta Unica Comunale, telematicamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il tramite del portale: **www.portalefederalismofiscale.gov.it**, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n° 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione;
- 6)- di **dichiarare** - previa apposita e distinta votazione - dal **Voto Unanime Favorevole la presente deliberazione immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n° 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, ricorrendo i presupposti dell'urgenza e tempestività.-

Pareri di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267 e s.m.i.

Regolarità Tecnica: Favorevole

Il Responsabile del Servizio
(Rag. Guido ROSSI FINARELLI)

Regolarità Contabile: Favorevole

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Rag. Guido ROSSI FINARELLI)

Del che si è redatto il presente verbale.
Letto, approvato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE ANZIANO
(Sig. Giovanni GROSSO)

IL PRESIDENTE
(Dott.ssa Catherine Aurore ROSSI)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Gabriella CONTI)

Relata di Pubblicazione

Il sottoscritto Messo Comunale **attesta** che:

- copia della presente Deliberazione – *ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n° 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni* - viene affissa all'Albo Pretorio di questo Comune dal _____, Prot. n° _____
ove resterà affissa per 15 giorni consecutivi;.

San Giovanni Lipioni, li _____

IL MESSO COMUNALE
(Sig. Marco ROSSI)

La presente Deliberazione è **diverrà esecutiva** il _____

- **Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione**, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

- **Dichiarata immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267 e successive modificazioni ed integrazioni;